



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 76 LEGISLATURA N. IX

DE/VP/AFP Oggetto: Decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8.
O NC Linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale
 delle menzioni "VIGNA".

Prot. Segr.
1183

Lunedì 25 luglio 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|---------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
|---------------------|------------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vicepresidente Paolo Petrini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n 61, articolo 6, comma 8. Linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni "VIGNA".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, in applicazione dell'articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n.61, le linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni "VIGNA", contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di strutturare, sulla base delle linee guida di cui al punto precedente, l'elenco regionale delle menzioni "VIGNA" provvisorio per la campagna 2011/2012 che sarà adottato con apposito atto del dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF);
- di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian-Mario Spacca
(Paolo Pettrini)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
 - Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
 - Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
 - Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
 - Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
 - Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
 - D. Lgs legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.P.R. 01/12/1999, n. 503: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 16 dicembre 2010 recante: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20: "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", e successive modifiche ed integrazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 all'art.6, comma 8, dispone le condizioni di utilizzo della menzione <<vigna >> o i suoi sinonimi: *“La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012”.*

Le Regioni devono pertanto definire l'elenco positivo delle menzioni “vigna” che potranno essere rivendicate per ogni vino a denominazione di origine protetta (DOP, DOC/DOCG come menzioni tradizionali per l'Italia) prodotto sul territorio regionale, a partire dalla prossima campagna vendemmiale.

In passato la menzione veniva liberamente utilizzata dai produttori in relazione alla consistenza aziendale e alle proprie strategie commerciali. Per consentire l'applicazione dell'articolo 6 comma 8 del D.Lgs si è pertanto avviato un percorso amministrativo e tecnico per la predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni “VIGNA” tenuto conto delle preesistenti scelte e realtà commerciali.

La definizione contenuta nel D.lgs 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione “vigna”:

- a) **il toponimo;**
- b) **il nome tradizionale.**

entrambi riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

Con **toponimo** si intende il nome proprio del luogo geografico, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale.

Con **nome tradizionale**, anche alla luce delle recenti indicazioni del MIPAAF, si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) attribuito comunque tradizionalmente dai produttori all'area vitata della relativa “vigna” per almeno 5 anni (cfr articolo 35 del regolamento CE n. 607/2009).

Al fine di predisporre l'elenco regionale, è stata svolta una preliminare indagine ricognitiva dagli Albi a DOP su sw IC-Deis, individuando alcuni primi elenchi, suddivisi per provincia, delle menzioni “VIGNA” utilizzate sul territorio regionale.

Questa prima indagine ha fornito tuttavia un numero esiguo di menzioni “VIGNA”, e solo in provincia di Ancona e Macerata, rilevando un elenco probabilmente incompleto, soprattutto per i vini a DOP regionali di maggiore pregio e visibilità commerciale.

Si rende necessaria una ricognizione territoriale, concordata e basata sulla fattiva collaborazione dei Consorzi di tutela dei vini a DOP e delle rappresentanze della filiera vitivinicola regionale, al fine di riprodurre una situazione quanto più possibile confrontabile con la situazione regionale.

La ricognizione consente di determinare l'elenco regionale delle menzioni “VIGNA”, in una versione provvisoria, ai fini della rivendicazione delle produzioni a DOP per la prossima vendemmia 2011/2012.

Al fine di pervenire ad una modalità condivisa di predisposizione dell'elenco regionale provvisorio delle menzioni “VIGNA”, con nota prot. n. 0401472 del 28/06/2011 sono state sottoposte ai Consorzi di tutela vini a DOP e alle Associazioni regionali di categoria di settore, i criteri e le procedure tecnico e amministrati-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ve, contenute nell'Allegato A al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale, corredati dei Modelli A e B in calce allo stesso.

Il percorso di predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni "VIGNA" proposto dalla Regione vede coinvolti in modo particolare i Consorzi di tutela vini DOP, riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 61/10.

I criteri e le procedure proposte nella nota prot. 0401472 del 28/06/2011 non hanno ricevuto osservazioni contrarie dagli organismi e associazioni regionale interpellate, che quindi si ritengono condivise e rispondenti agli interessi dei produttori vitivinicoli regionali.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: *"Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 6, articolo.6 comma 8. Linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale provvisorio delle menzioni "VIGNA".*

Il responsabile del procedimento
Silvana Paoloni

Posizione di Funzione
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

VISTO

Il dirigente responsabile
Roberto Luciani

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio
Cristina Martellini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elisa Moroni

11



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____.

Disposizioni attuative regionali per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni "VIGNA"

(Articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61)

Premessa

L'articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (di seguito d.lgs) dispone che:

"La menzione <<vigna>>" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 del citato d.lgs 61/2010 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012".

1. Ambito di applicazione

Le Regioni definiscono un elenco positivo delle menzioni "VIGNA", che potranno essere rivendicate per ogni vino a denominazione di origine protetta (DOP, per l'Italia DOC/DOCG) prodotto sul territorio regionale, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Poiché si tratta di una menzione liberamente utilizzata in passato dai produttori in relazione alle proprie strategie commerciali e attualmente viene normata dal d.lgs, occorre definire le linee guida per l'istituzione dell'elenco regionale delle menzioni "VIGNA" che consentano nel contempo di attuare la norma per la campagna 2011/2012 e di tenere conto delle varie situazioni preesistenti a livello aziendale.

La definizione contenuta nel d.lgs consente di usare, nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, come menzione "VIGNA":

- a. il toponimo;
- b. il nome tradizionale.

entrambi riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, ma in ogni caso vinificate separatamente, danno luogo a un determinato vino a DOP, che si fregia appunto di tale menzione.

2. Definizioni

a) Il toponimo

Con **toponimo** si intende il nome proprio del luogo geografico, come desumibile dalla documentazione cartografica ufficiale. Un toponimo generalmente e considerando la frammentazione fondiaria regionale non è attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) Il nome tradizionale

Con **nome tradizionale**, anche alla luce delle recenti indicazioni del MIPAAF, si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) attribuito comunque tradizionalmente dai produttori all'area vitata della relativa "vigna". Il nome tradizionale deve essere utilizzato continuativamente da una o più aziende per un periodo minimo di 5 anni, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali, in particolare l'articolo 35, par. 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 ai fini dell'acquisizione del requisito di tradizionalità. Anche in questo caso è possibile che lo stesso nome tradizionale possa essere utilizzato da più aziende e per più vini a DOP.

3. Predisposizione dell'elenco regionale delle menzioni "VIGNA" per la campagna 2011/2012

A. Criteri

Al fine di predisporre l'elenco regionale delle menzioni "VIGNA", in via provvisoria per la campagna 2011/2012, si definiscono le seguenti linee guida:

- Ogni menzione "VIGNA" individuata dal produttore deve essere ricondotta ad un toponimo o ad un nome tradizionale, come sopra indicato;
- La menzione "VIGNA" riferita al toponimo dovrà essere suffragata da prova cartografica, e, laddove presenti, dettagliata dalle unità vitate, unitamente ad una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale);
- La menzione "VIGNA" riferita al nome tradizionale dovrà essere sostenuta con documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno 5 anni.

B. Procedure

L'elenco regionale provvisorio delle menzioni "VIGNA" per la campagna 2011/2012 sarà formato sulla base di domande compilate dai produttori interessati, redatte secondo il **Modello A** delle presenti linee guida, e che dovranno essere presentate:

– ai rispettivi Consorzi di tutela vini DOP riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs, i quali provvederanno a fornire alla Regione Marche - Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca - PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola - entro il 10 agosto 2011 gli elenchi delle menzioni "VIGNA" di loro competenza suddivisi per denominazione, compilando apposito elenco, secondo il **Modello B** delle presenti linee guida, e attestando la conformità della documentazione ricevuta a supporto delle domande;

ovvero,

– direttamente alla Regione Marche - Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca - PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola entro il 05 agosto 2011, per i vini a DOP che non hanno un Consorzio di tutela vini riconosciuto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ogni caso la domanda deve essere corredata della documentazione cartografica o commerciale giustificativa a supporto della richiesta di inserimento nell'elenco della menzione "VIGNA"; detta documentazione potrà pervenire anche successivamente alla Regione Marche - Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca - PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, ma comunque entro e non oltre il 31 agosto 2011.

Le menzioni "VIGNA", per le quali non pervengano entro il 31 agosto 2011 domande corredate dai documenti giustificativi a supporto, non saranno inserite nell'elenco provvisorio per la campagna 2011/2012.

La Regione Marche - Servizio Agricoltura Forestazione e pesca - PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola approva entro il 20 settembre 2011 l'elenco regionale provvisorio delle menzioni "VIGNA" per la campagna 2011/2012, predisposto secondo i criteri e le procedure sopraesposte.

4. Ulteriori disposizioni

La Regione Marche - Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca - PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola - può comunque apportare modifiche e integrazioni all'elenco regionale provvisorio delle menzioni "VIGNA", sulla base di richieste motivate e documentate che possono essere presentate dai Consorzi di tutela vini DOP o, per i vini a DOP senza Consorzio di tutela, dalle Organizzazioni di categoria regionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modello A - Domanda del produttore

RICHIESTA DI INSERIMENTO DI MENZIONE "VIGNA" NELL'ELENCO REGIONALE

Io sottoscritto _____
legale rappresentante dell'azienda _____
con sede in via _____ n. _____, (città) _____ (Prov.)
CUAA _____

Richiedo, nell'ambito della DOC/DOCG _____

l'inserimento della sottoindicata menzione "VIGNA" nell'elenco regionale, di cui all'art. 6, comma 8, del d.lgs n. 61/2010:

MENZIONE: "VIGNA _____", nel territorio amministrativo del Comune di _____ (Prov. _____), sulla base di (*barrare l'opzione interessata*)

Toponimo (allegare documentazione cartografica), insistente sulle seguenti particelle

Comune di _____ (Prov. _____)

Unità vitata (*)	Foglio	Particella

(*) se indicate

Nome tradizionale (allegare documentazione provante: es. etichette, registri ecc)

Nome e Cognome _____

Firma _____

